

(N. 2422-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1958 (V. Stampato n. 3065)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° FEBBRAIO 1958

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1958

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — È opportuno ed, anzi, potremmo dire, doveroso dare i nostri suffragi al presente disegno di legge — tendente ad autorizzare il Capo dello Stato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956 e a dare piena ed intera esecuzione ad essa — prima della fine di questa legislatura.

Nessuno può, infatti, opporsi a che entrino al più presto in vigore norme giuridiche di carattere e d'efficacia internazionali atte a richiamare all'assolvimento del proprio dovere quei cittadini che, recatisi al di là delle frontiere, si siano resi inadempienti verso i propri familiari, rimasti in patria, persino nell'obbligo, morale prima che giuridico, d'assicurare loro il pane.

Purtroppo, tale inadempienza si è dovuta spesso lamentare, senza che i creditori degli alimenti avessero a propria disposizione una procedura atta a far valere i loro crediti. Questa procedura viene ora offerta dalla Convenzione in esame.

L'Italia, costretta a far emigrare molti dei propri figli, è il Paese che, forse, più d'ogni altro lamenta casi di famiglie condannate all'indigenza per l'abbandono di esse da parte d'emigranti che pur sarebbero obbligati a corrispondere loro gli alimenti; perciò tra noi maggiormente si apprezza la giustizia e l'utilità della presente Convenzione che mira a far cessare questo deplorabile stato di cose.

Se il principio che ispira l'atto sottoscritto a New York il 20 giugno 1956 è, anzitutto, di carattere morale, non manca ad esso anche una piena giustificazione economica perchè è

evidente che l'emigrante va all'estero dopo essere stato, con sacrificio dell'intera collettività nazionale, oltrechè dei suoi familiari, allevato, educato, preparato ad un determinato lavoro, ed è perciò giusto che egli non spenda tutto il suo guadagno nel Paese dove risiede ma, con rimesse alla Madre Patria, restituisca almeno in parte ciò che da essa ha ricevuto.

È da augurarsi che alla Convenzione, già sottoscritta da Stati nei quali, come la Francia e il Brasile, fortissima è la nostra immigrazione, aderiscano altri Paesi, come Stati Uniti d'America, Argentina e Canada, nei quali pure i lavoratori italiani sono in gran numero ed hanno contribuito, ed ancora contribuiscono, in misura notevole all'incremento dell'economia locale.

FERRETTI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 della Convenzione stessa.